

Publicato il 26/09/2017

**N. 01481/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 00077/2017 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 77 del 2017, proposto da:

Saverio Audia, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Maria Luciana Vetro', con domicilio per legge presso la segreteria del T.A.R. Calabria via A. De Gasperi n76/B in Catanzaro;

*contro*

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, in persona del l.r.p.t., non costituita in giudizio;

*per l'esecuzione*

del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Crotona -Sez Lavoro - N° 308/ 2010 del 5 agosto 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2017 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato

nel verbale;

Rilevato che in riferimento all'indirizzo pec dell'amministrazione specificamente indicato sulla relata, l'elenco contenuto nel sito [indicepa.gov.it](http://indicepa.gov.it) (elenco IPA) non è un pubblico elenco al quale fare riferimento ai fini della notificazione di un atto processuale in modalità telematica ai sensi dell'art.16-ter del D.L. n.179/2012;

Atteso, inoltre, che il file contenente la stampa PDF della ricevuta di consegna PEC non contiene l'allegazione della documentazione notificata, dimodochè non è possibile verificare il contenuto dell'atto notificato;

Ritenuto che la notificazione nel caso sia nulla ma non inesistente, in quanto nel processo amministrativo la notificazione è inesistente solo quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, mentre è affetta da nullità quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge (in questo caso l'indirizzo telematico), un collegamento risulti tuttavia ravvisabile (Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2014 n. 6008);

Ritenuto che tale nullità sia sanabile, con effetto ex tunc, attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice (Cass. Civ. sez. I 29 ottobre 2015 n. 22113; id., sez. III 20 marzo 2015 n. 5598; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, ord. coll. 21 marzo 2016, n.508; Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2014 n. 6008);

Ritenuto, pertanto, di disporre che il ricorrente provveda a notificare nuovamente il ricorso all'indirizzo Pec corretto (registro valido ai fini delle notifiche PEC dall'art.16-ter del D.L. n.179/2012) o, in assenza, a notificare con le tradizionali modalità cartacee (Tar Palermo, sez. III, 13 luglio 2017. n. 1842);

Ritenuto di assegnare allo scopo il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto, inoltre, che la procura non è stata correttamente asseverata e firmata digitalmente;

Richiamato l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato (IV, sent. n. 1541 del 4 aprile 2017), cui il Collegio aderisce, circa la natura di irregolarità delle violazioni delle regole del PAT e le conseguenze alle stesse ricollegabili, alla stessa rinviandosi in ossequio al principio di sinteticità di cui all'art. 3, co. 2, del c.p.a.;

Ritenuto di dovere pertanto assegnare a parte ricorrente il termine perentorio di 30 giorni per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 44, co. 2 c.p.a., degli atti che il Collegio, secondo l'orientamento seguito, ritiene irregolari per le ragioni su specificate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ordina a parte ricorrente di provvedere agli incumbenti in motivazione precisati assegnando il termine perentorio, a pena di decadenza, di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Dispone il rinvio alla camera di consiglio del giorno 28 novembre 2017.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Emiliano Raganella, Primo Referendario

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppina Alessandra Sidoti**

**IL PRESIDENTE**  
**Nicola Durante**

**IL SEGRETARIO**